

Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Ufficio Gare europee (servizi e forniture)

Responsabile: dott. Massimiliano Possamai

Referente: dott.ssa Emmarosa Girardi

viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento

tel. 0461- 906311

pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

Cod. 18.2.2.6-2021

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO
D'INFANZIA AZIENDALE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SERVIZIO È PRESTATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEI CAM (decreti CAM –
criteri ambientali minimi art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai servizi di pulizia)

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 27/04/2021

Pubblicato sul sito internet <http://www.apss.tn/> il giorno 3/05/2021

Gara telematica n.: 99527

Codice CIG: 87141285E9

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: **29/06/2021 – ore 12.00**

INDICE

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1 Durata	9
4.2 Opzioni e rinnovi	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 Requisiti di idoneità	12
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	12
7.3 //	14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	14
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO AMMINISTRATIVO"	24
15.1 Domanda di partecipazione	24
15.2 Documento di gara unico europeo	25
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	28

15.3.1 Dichiarazioni integrative	28
15.3.2 Documentazione a corredo	30
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	30
16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”	32
17.OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	37
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica	37
18.4 //	38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
20. COMMISSIONE TECNICA	39
21. APERTURA DELL' “ALLEGATO TECNICO” E DELL' “ALLEGATO ECONOMICO” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	40
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	44
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47
26.2 CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)	47
26.3 FINALITA' DEL TRATTAMENTO	48
26.4 MODALITA' DEL TRATTAMENTO	48
26.5 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE	48
26.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)	48
26.7 TRASFERIMENTO EXTRA UE	49
26.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	49
26.9 DIRITTI DELL'INTERESSATO	49

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 di data 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 di data 17 febbraio 2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che deve essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO".

1. PREMESSE

L'**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento** (APSS) tramite il Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario di APSS, con sede in viale Verona n. 190/8 - indirizzo PEC spgas-apss@pec.apss.tn.it, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, l'appalto di cui in oggetto.

Il Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM).

Per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI) allegata al presente disciplinare di gara;
- essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento. L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il "nuovo modulo", richiedendo la registrazione "per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi".

Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

NB: ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla gara è necessaria **l'iscrizione** alla Piattaforma informatica sopra indicata. Si ribadisce, quindi, la necessità di richiedere l'iscrizione al servizio e-procurement della Provincia Autonoma di Trento (**NON** l'abilitazione al mercato elettronico - MEPAT).

Nella Home page della piattaforma si legge: << 1) Per quanto riguarda i Beni e Servizi: l'utilizzo di due moduli online, uno dedicato all'abilitazione e al rinnovo/cancellazione bandi del mercato elettronico ME-PAT; **un altro dedicato alla registrazione al servizio e-procurement** Mercurio, riservato alle gare telematiche effettuate su categorie di beni e servizi non previste nei bandi del mercato elettronico ME-PAT. >>

Per **l'iscrizione** alla piattaforma e per partecipare alla procedura di gara in oggetto è necessario procedere con il secondo modulo (<<**un altro dedicato alla registrazione al servizio e-procurement Mercurio**>>).

Da informazioni assunte presso il gestore del sistema risulta che per l'effettuazione dell'iscrizione necessaria per la partecipazione alla gara, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal

gestore del sistema, sono richieste operazioni che il gestore del sistema effettua esclusivamente da remoto e che già nella giornata successiva all'invio della richiesta di iscrizione è possibile accedere alla piattaforma telematica.

Con deliberazione a contrarre del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 177/2021 del 12 aprile 2021 si è deciso di affidare l'appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia aziendale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l'OFFERTA TECNICA e l'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016), del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. e della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. (in seguito L.P. n. 2/2020).

Il luogo di svolgimento del servizio è Trento [codice NUTS ITH 20].

CIG 87141285E9 CUI 1429410226_201900010

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Acquisizione e sviluppo, dott.ssa Rossella Tomasi.

Il Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/1992 è la dott.ssa Emmarosa Girardi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di contratto** costituito dalla Deliberazione a contrarre del Direttore Generale di APSS n. 177/2021 di data 12 aprile 2021 e relativi allegati come sotto riportati;
- 2) Bando di gara** pubblicato sulla GUUE;
- 3) Il presente Disciplinare di gara** e suoi allegati come sotto riportati;
- 4) il fac-simile istanza di partecipazione** (modelli "A1, A2");
- 5) il Documento di gara unico europeo (DGUE)** da presentare per la partecipazione alla gara;
- 6) Capitolato Speciale d'appalto** (parte amministrativa e parte tecnica);
- 7) Linee guida essenziali del modello pedagogico di APSS;**
- 8) Regolamento di gestione dell'Asilo nido dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;**
- 9) Oneri Specifici del Servizio di Ristorazione;**
- 10) Planimetrie** (Allegati 10, 10a e 10b);
- 11) Elenco dei beni** – "inventario";
- 12a) Importo appalto e fatturato minimo;**

- 12b)** Costi annui;
- 13)** Presenze giornaliere anno 2018/2019;
- 14)** Organizzazione giornate tipo;
- 15)** Costo della manodopera;
- 16)** Tabella A – “Elenco Personale”;
- 17)** Duvri parte generale;
- 18)** Duvri parte specifica;
- 19)** Parametri e criteri di valutazione delle offerte;
- 20)** Modello referenze bancarie;
- 21)** Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati;
- 22)** il modello di sottoscrizione della fideiussione;
- 23)** la documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario;
- 24)** Guida operativa;
- 25)** Informativa COVID-19.

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle prescrizioni contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai DM relativi ai servizi di pulizia come indicato nel capitolato speciale d'appalto (DM 24 maggio 2012).

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

Si informano le Imprese che il bando di gara, il presente Disciplinare di gara e tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.1 sono disponibili anche sul sito internet <http://www.apss.tn.it>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all'interno del sistema, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti, una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa oppure mediante una comunicazione all'indirizzo PEC spgas-apss@pec.apss.tn.it entro il giorno 14 giugno 2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara sono caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti sono pubblicati sul sito internet <http://www.apss.tn.it>.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato in homepage della piattaforma, il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo del sistema Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la mail cc.mercurio@tndigit.it.

Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461-800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461-800786.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale - amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non può essere garantita l'assistenza.

*Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della L.P. n. 2/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la Stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i è/sono caricato/i a sistema SAP-SRM tra la documentazione di gara e pubblicato/i contestualmente sul sito internet <http://www.apss.tn.it>.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detti siti.*

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC spgas-apss@pec.apss.tn.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal Disciplinare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/1992 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente di gara, nonché il Responsabile del procedimento della Struttura aziendale per conto della quale viene esperita la procedura;
- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi;
- l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di gara, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, compreso nella documentazione di gara di cui al punto 2.1.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P <i>principale</i>	Importo annuo	Importo quinquennale
1	Servizio di gestione del nido d'infanzia aziendale di APSS	80110000- 8	P	Euro 632.500,00	Euro 3.162.500,00

A) Importo totale annuo soggetto a ribasso	Euro 632.500,00	Euro 3.162.500,00
B) Oneri per la sicurezza annui non soggetti a ribasso	Euro 300,00	Euro 1.500,00
A) + B) Importo annuo complessivo a base di gara	Euro 632.800,00	Euro 3.164.000,00

Gli importi sopra indicati sono tutti al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze si intende Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi è pari ad annui euro 300,00 e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi attinti al bilancio di APSS.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad annui euro 377.132,91 calcolati sulla base di quanto indicato nella delibera a contrarre di cui al punto 2.1. del presente Disciplinare e nell'allegato n. 15 al presente Disciplinare.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

A norma dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni educativi a decorrere dall'1 settembre del 2021.

NB: Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro l'1 settembre 2021 al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dall'1 settembre 2022.

Per anno educativo si intende il periodo dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

4.2 Opzioni e rinnovi

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 27, comma 2 lettera a), della L.P. n. 2/2016

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei casi di seguito indicati.

OPZIONE DI RINNOVO

A norma dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva un'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte, per una durata pari ad anni 4 (quattro). La Stazione appaltante esercita tale opzione comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla Stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

OPZIONE DI PROROGA TECNICA

A norma dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata dalla Stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO PREZZI

A norma dell'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il servizio rimarranno ferme sino alla conclusione della prima annualità, secondo quanto stabilito all'atto di aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale. L'importo del corrispettivo aggiornato terrà conto, invece, delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

OPZIONE DI MODIFICA IN AUMENTO O DIMINUZIONE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre ulteriori modificazioni al contratto tramite aumento o diminuzione delle prestazioni ed anche mediante affidamento di servizi integrativi ed aggiuntivi ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto nei limiti del 20% dell'importo del contratto.

NB: Le opzioni sono esercitate in via esclusiva da APSS e l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare secondo quanto stabilito negli atti di gara.

VALORE MASSIMO STIMATO

Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro 7.593.000,00.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b), del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di DGUE, i consorziati per i quali concorre. Ai soggetti indicati **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m..

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta è effettuata direttamente all'operatore economico.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto (ossia: attività educative per minori di anni 6) maturato negli ultimi 3 esercizi precedenti la pubblicazione del bando di gara di importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo annuale posto a base d'asta moltiplicato per tre anni e quindi non inferiore ad euro 948.750,00.

Tale requisito è richiesto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre compreso nella documentazione di gara di cui al punto 2.1.

La comprova del possesso del requisito è fornita mediante:

1. bilanci con nota di deposito per le società di capitali e per gli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

2. dichiarazioni i.v.a. se trattasi di Impresa Individuale, Società di persone, Consorzi di cooperative o Consorzi fra Imprese artigiane;
3. qualora non risultante dalla documentazione sopraindicata, ai fini della individuazione del fatturato ascrivibile al settore di attività sopra descritto, deve essere presentato un documento che indichi la ripartizione del fatturato nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente. Il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. del Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992. Il documento di cui al presente punto deve essere redatto nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.;
4. in luogo della documentazione da ultimo indicata (punto 3) è consentita la presentazione di certificati rilasciati dal committente attestanti l'oggetto e l'importo del contratto eseguito, la sua esecuzione regolare e con buon esito e il relativo periodo di riferimento. Si precisa che – laddove si tratti di certificazioni rese da Pubbliche Amministrazioni – in luogo del certificato l'aggiudicatario deve produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es. Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, tipologia e oggetto del contratto, periodo di svolgimento, ogni altro elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

c) Dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, redatte utilizzando il modello per le referenze bancarie allegato al presente Disciplinare (allegato n. 20) o comunque aventi il contenuto ivi specificato.

Le dichiarazioni positive devono essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto dichiarante dell'istituto bancario o intermediario autorizzato;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritto dal soggetto dichiarante dell'istituto bancario o intermediario autorizzato, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale deve essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I lett. a), del Codice. Trattandosi di dichiarazioni relative a requisiti di capacità devono recare una data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte o comunque attestare la preesistenza del requisito stesso alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 //

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo** all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti con il limite minimo del 40% per la mandataria e del 20% per ciascuna mandante, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria e che il raggruppamento nel suo insieme deve disporre del requisito nella misura richiesta all'impresa singola.

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo alle **dichiarazioni positive di cui al punto 7.2 lett. c)**, deve essere posseduto da ogni singolo operatore economico avuto riguardo alla parte di contratto che lo stesso si assume.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria **punti 7.2 lett. b) e c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. a) - iscrizione alla CCIAA.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria ed anche in sede di verifiche condotte successivamente all'aggiudicazione, il Presidente di gara o comunque il Dirigente del competente Servizio della Stazione appaltante dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nel rispetto dell'art. 89 del Codice e secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare), una nuova dichiarazione di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura o all'annullamento dell'aggiudicazione (con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 bis comma 4 della L.P. n. 2/2020 descritte nel presente Disciplinare).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

NB:

Per le motivazioni indicate in provvedimento a contrarre di cui al punto 2.1 del presente Disciplinare ed a norma dell'art. 17 del Capitolato speciale non sono subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali ed il confezionamento dei pasti.

Il subappalto **è consentito**, previa autorizzazione di APSS, **unicamente** per le prestazioni riguardanti **la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, le verifiche impiantistiche ed arredi/giochi esterni e le pulizie straordinarie dell'immobile e relative pertinenze**: delle dichiarazioni che prevedano il subappalto di ulteriori prestazioni non si tiene conto ad alcun effetto ed in sede di esecuzione del contratto APSS non rilascia l'autorizzazione al subappalto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo quinquennale posto a base di gara e precisamente di importo pari ad **euro 63.280,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 mediante deposito cauzionale: in tal caso per il pagamento della garanzia provvisoria l'operatore economico deve utilizzare il sistema PagoPA collegandosi al sito <http://pagopa.apss.tn.it>, selezionando nella casella "Altre tipologie di pagamento" la voce "Appalti – Depositi cauzionali gara". Dopo aver compilando tutti i dati richiesti (nella causale dovrà specificare: "Deposito cauzionale procedura aperta servizio gestione asilo nido aziendale") potrà procedere al pagamento dell'importo come indicato nel presente paragrafo secondo le modalità presenti all'interno del sistema stesso;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o **da intermediari finanziari** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di Trento);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;
oppure
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato n. 22 del presente Disciplinare).
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 210 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 93 per le microimprese, piccole e medie imprese è necessario che tale condizione sia attestata nel DGUE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura destinata ad ospitare il servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 7 comma 2 quater della L.P. n. 2/2020 e dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al referente dott. Andrea Tabarelli De Fatis, Responsabile ufficio Gestione Servizi Generali Ambito di Trento del Dipartimento Amministrativo Ospedaliero Territoriale tramite il seguente indirizzo mail: andrea.tabarellidefatis@apss.tn.it, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

In ogni caso la richiesta deve essere inoltrata, per conoscenza, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario di APSS: spgas-apss@pec.apss.tn.it.

La suddetta richiesta deve essere inviata **entro il giorno 31/05/2021**.

Alle richieste pervenute successivamente è possibile dar corso solo in relazione alla calendarizzazione dei sopralluoghi riferiti alle richieste pervenute nei termini.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

N.B.:

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo e tenuto conto che la struttura è attualmente occupata per l'erogazione del medesimo servizio, si precisa quanto di seguito:

- 1) per ogni offerente sono ammesse al sopralluogo esclusivamente al massimo 2 persone;
- 2) ciascuna persona che si presenta per effettuare il sopralluogo deve recare con sé l'informativa COVID-19 (Allegato n. 25), debitamente compilata e sottoscritta e consegnarla al referente della Stazione appaltante;
- 3) i sopralluoghi saranno fissati in orari tali da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività del servizio di nido e, comunque, esclusivamente nel pomeriggio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 di data 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

Si informa che l'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

Per informazioni in merito a tale modalità di versamento dei contributi in favore dell'Autorità si rinvia al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti> .

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente deve inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" e nel presente Disciplinare di gara,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 giugno 2021.

Al momento dell'invio dell'offerta alla Stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso deve essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV- capitolo 3 - della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b), del Codice, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La procedura di gara è oggetto del presente Disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella **Guida Operativa**.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 15 devono essere caricati a sistema come **"Allegato amministrativo"** come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa".

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 16 devono essere caricati a sistema come **"Allegato tecnico"** come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa".

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 17 devono essere caricati a sistema come **"Allegato economico"** come indicato al capitolo 2 – sezione III della "Guida Operativa".

Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sulla piattaforma SAP/SRM e all'indirizzo internet <http://www.apss.tn.it>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica, certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 210 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e dei documenti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole (e fermo restando quanto stabilito in distinti paragrafi del presente Disciplinare):

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda e dei documenti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata o l'incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 8 del Presente Disciplinare;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere caricate a sistema, firmate digitalmente, nella categoria “Allegato amministrativo”.

L’ “Allegato Amministrativo” contiene la domanda di partecipazione (punto 15.1), il DGUE (punto 15.2) e le dichiarazioni integrative (punto 15.3.1), nonché la documentazione a corredo (punto 15.3.2), in relazione alle diverse forme di partecipazione (punto 15.3.3).

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo (da assolvere secondo quanto sotto specificato) è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 4 (modelli “A1,A2”) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
La domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 è soggetta ad imposta di bollo (Euro 16,00 in misura forfetaria ed a prescindere dal numero di facciate di cui è composto il documento stesso).

L'imposta di bollo deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:

1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata, che poi deve essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nell'Allegato amministrativo;
2. riportando gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e numero identificativo di 14 cifre) sulla domanda (si precisa che i modelli A1 e A2 – allegati n. 4 al presente Disciplinare - sono già predisposti per l'indicazione dei dati richiesti);
3. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL D.P.R. n. 642/1972 ricordando che la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. Ai fini della documentazione da produrre in gara, l'Impresa deve caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla Stazione appaltante.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione messo a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sulla piattaforma SAP/SRM e su www.apss.tn.it. secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Ai sensi dell'art. 26 della LP 2/2016 NON E' richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, senza ulteriori indicazioni.

NB: si ricorda che – come indicato al paragrafo 9 del presente Disciplinare - il subappalto è **consentito**, previa autorizzazione di APSS, **unicamente** per le prestazioni riguardanti **la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, le verifiche impiantistiche ed arredi/giochi esterni e le pulizie straordinarie dell'immobile e relative pertinenze**: delle dichiarazioni che prevedano il subappalto di ulteriori prestazioni non si tiene conto ad alcun effetto ed in sede di esecuzione del contratto APSS non rilascia l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni per le quali il subappalto non è ammesso a norma del paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B.:

a) si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, f-ter, c, c-bis, c-ter e c-quater del Codice – cfr. punto 15.3.1;

b) in ragione delle modifiche introdotte all'art. 80 e all'art. 110 del Codice dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le in considerazione della Sezione C della Parte III del DGUE si ricorda che **le Imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara** e, quindi, la precisazione contenuta nella citata Sezione del DGUE (recante “in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici”) deve considerarsi come non apposta;

c) in ragione delle modifiche introdotte all'art. 80 e all'art. 110 del Codice dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le in considerazione della Sezione C della Parte III del DGUE per la parte della stessa relativa alle Imprese ammesse (o che abbiamo depositato la domanda di

ammissione) a concordato preventivo in continuità aziendale ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come descritta nel punto 15.3.1 del presente Disciplinare;

d) si ricorda che l'art. 80 comma 4 del Codice è stato modificato con l'art. 8 comma 5 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, pertanto la dichiarazione relativa deve intendersi come riferita alla disposizione innovata come di seguito:

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.».

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;

N.B.:

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2 lettera c) del presente Disciplinare la compilazione della sezione B può essere sostituita dalla presentazione in allegato al DGUE (e quindi caricandole a sistema nell'ALLEGATO AMMINISTRATIVO) delle dichiarazioni di cui al punto 7.2. lettera c), ricordando sin d'ora che – in difetto – le stesse sono richieste in esito all'aggiudicazione e devono recare, a pena di esclusione, data anteriore a quella di scadenza per la presentazione delle offerte o comunque attestare la preesistenza del requisito stesso alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato, deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali (par. 6) e requisiti speciali (par. 7) previsti nel presente Disciplinare;
2. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. *[fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge n. 55/2019]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;

In caso contrario, l'operatore economico deve:

- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;
- b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di APSS adottato dalla Stazione appaltante (deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 30/12/2014) reperibile presso il sito internet www.apss.tn.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e in particolare gli artt. 19 (condizioni economico – normative da applicare al personale impiegato nell'appalto), 20 (Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto) e 21 (clausola sociale – lavoratori svantaggiati) del capitolato speciale – parte amministrativa;
9. accetta la clausola sociale di cui all'articolo 32, comma 4 e seguenti, della L.P. n. 2/2016 e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione:
 - a) ad assumere l'intero personale già impiegato nell'esecuzione del servizio, così come indicato nella tabella A) "Elenco personale" allegata al capitolato speciale di appalto (allegata al presente Disciplinare n. 16);
oppure
 - b) ad assumere parzialmente il personale già impiegato nell'esecuzione del servizio, così come indicato nella tabella A) "Elenco personale" allegata al capitolato speciale di appalto (allegata al presente Disciplinare n. 16) indicando il numero dei dipendenti che intende assumere espresso in ore settimanali totali in ragione delle innovazioni tecnologiche che intende utilizzare nell'esecuzione del contratto oppure della disponibilità di proprio personale dipendente che può essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività, impegnandosi altresì a fornire le relative giustificazioni in sede di verifica della congruità dell'offerta su richiesta del soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento come indicato al paragrafo 22 del presente Disciplinare;
10. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che sono eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice;
14. **attesta di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali** di cui al paragrafo 26 del presente Disciplinare;
15. **Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (in seguito "L.F.") o sono**

stati ammessi a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F.: forniscono, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e le documentazioni secondo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186 bis L.F..

Le suddette dichiarazioni, **di cui ai punti da 1 a 15** possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente carica a sistema, sottoscritti digitalmente:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
17. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria);
18. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
20. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo oppure, se del caso, dichiarazione attestante di non essere soggetto all'imposta di bollo specificando il pertinente riferimento normativo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”

L' “Allegato Tecnico” contiene, **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnica** riguardante l'articolazione del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale come previsto dal capitolato speciale - parte tecnica con particolare riguardo a:

1. il benessere dei bambini tra competenze e bisogni nei primi 3 anni di vita;
2. la cura delle relazioni nel sistema di vita dei bambini: stabilità e continuità:
 - a. sono valutate le attenzioni, le strategie e l'organizzazione- anche considerando il punto a) delle Linee guida essenziali del modello pedagogico - educativo del Nido aziendale APSS - per garantire stabilità e continuità delle relazioni interpersonali tra bambini, famiglie ed operatori nel sistema nido, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasce estreme della giornata (prima delle 8.00 del mattino e dopo le 17.30 del pomeriggio);
 - b. sono, inoltre, valutate le modalità di accoglienza e di presa in carico delle diversità culturali, etniche e religiose;
3. la relazione educativa al nido tra educatori / bambini / genitori come condizione di crescita:
 - a. l'ambientamento;
 - b. la composizione dei gruppi dei bambini;
 - c. i contenuti, i significati e le attenzioni educative nei vari tempi della giornata al nido, con particolare attenzione ai tempi di permanenza dei bambini la mattina presto e la sera tardi (prima delle 8.00 del mattino e dopo le 17.30 del pomeriggio), alle cure, all'accoglienza del bambino e al ricongiungimento con il genitore;
4. un nido per il benessere dei genitori in un'ottica di partnership;
5. il benessere degli operatori come punto chiave della qualità del servizio, suddivisi come segue:
 - a. il gruppo di lavoro quale sede della progettazione delle relazioni e delle esperienze educative;
 - b. la cura delle relazioni tra educatori, personale ausiliario ed altre figure tecniche: modalità di comunicazione e organizzative;
 - c. metodologia del lavoro educativo;

- d. adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere;
- e. formazione;
- 6. gli spazi interni ed esterni del nido: dai bisogni dei bambini all'organizzazione;
- 7. la presa in carico dei bisogni educativi speciali;
- 8. raccordo con il territorio: ipotesi progettuali;
- 9. adozione di benefit economici o erogazione di beni o servizi destinati al personale, soprattutto educativo, al fine di favorire l'attrattività del posto di lavoro, la fidelizzazione dei dipendenti e conseguentemente la qualità del servizio;
- 10. qualità del servizio di ristorazione:
 - a. piano di gestione ed organizzazione del servizio di ristorazione, con indicazione delle misure volte alla tutela ambientale mediante azioni per eliminare/ridurre le eccedenze e gli sprechi alimentari nonché mediante azioni volte al contenimento dei rifiuti (es. misure per evitare confezionamenti);
 - b. tipologie di derrate alimentari a filiera trentina ed a filiera interamente trentina, che il concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti, compatibilmente con le effettive potenzialità/disponibilità, del territorio trentino;
 - c. proposta menù estivo e invernale accompagnata da dei punti d'attenzione che sviluppino un approccio attento e sensibile alla varietà e stagionalità degli alimenti;

con l'invito a non superare per la relazione tecnica le 50 facciate: con il rispetto della dimensione indicata la relazione è considerata sintetica con conseguente attribuzione del relativo punteggio. La relazione tecnica deve essere caricata a sistema nella categoria "*Allegato tecnico*" e, in particolare, nella sottocategoria "*Progetto tecnico*".

Oltre alla relazione sopra indicata ed ai soli fini dell'attribuzione del punteggio (punto 5.d del documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" – allegato n. 19 al presente Disciplinare) l'offerente deve caricare a sistema nella sottocategoria "*Ulteriore documentazione tecnica*" della categoria "*Allegato tecnico*", la **certificazione indicata in originale o copia dichiarata conforme o, sempre nelle medesime forme, una certificazione equivalente**. In ogni caso l'equivalenza deve essere dimostrata dall'operatore economico offerente mediante la presentazione di una **relazione che compari le due certificazioni** (o, meglio, le norme che presidiano l'ottenimento delle due certificazioni di cui si afferma l'equivalenza): in difetto non è attribuito punteggio. Ai fini dell'accertamento dell'equivalenza la Commissione tecnica può avvalersi del supporto di altre strutture di APSS.

Si precisa sin d'ora che nel caso in cui l'offerente produca copia semplice, la stessa è ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio: in caso di aggiudicazione è richiesta – entro 30 giorni - la produzione del certificato in originale o in copia conforme all'originale. Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia prodotta nel termine indicato e APSS non sia in grado di accertare direttamente il possesso della certificazione si procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria presentata ed alle segnalazioni alle competenti Autorità per gli accertamenti del caso. La Stazione appaltante procede, quindi, all'aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria nel rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di contratto così come identificato nel paragrafo 2.1 del presente Disciplinare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17.OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”

L'“OFFERTA ECONOMICA” deve essere predisposta interamente a sistema secondo quanto di seguito indicato.

Una volta predisposta a sistema l'Offerta economica con le modalità sotto indicate, l'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, caricare a sistema il Documento di sintesi dell'offerta derivante dall'Offerta economica predisposta a sistema, firmato digitalmente (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore) e classificato nella categoria “Allegato Economico”.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica a sistema e della creazione del **Documento di sintesi** dell'offerta derivante dall'offerta economica predisposta a sistema il concorrente deve inserire a sistema:

- a) l'indicazione **dell'importo annuo offerto**, arrotondato con un massimo di due decimali, al netto dell'IVA e/o di qualsiasi altra imposta e contributo di legge ed al netto degli oneri di sicurezza interferenziali che – **a pena di esclusione** - deve essere inferiori o al massimo pari all'importo annuo soggetto a ribasso e posto a base di gara indicato nella tabella n. 1 del paragrafo 3 del presente Disciplinare, nel rispetto delle regole impostate a sistema;
- b) l'indicazione dei **costi annui di sicurezza (da intendersi come oneri aziendali interni)**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza) già inclusi nell'importo annuo offerto, ai sensi dell'art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, arrotondati con un massimo di due decimali, al netto dell'IVA e/o di qualsiasi altra imposta e contributo di legge, nel rispetto delle regole impostate a sistema;
- c) l'indicazione dei **costi annui della manodopera** già inclusi nell'importo annuo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, arrotondati con un massimo di due decimali, al netto dell'IVA e/o di qualsiasi altra imposta e contributo di legge, nel rispetto delle regole impostate a sistema.


Nel caso di Imprese riunite in un raggruppamento temporaneo già costituito, il Documento di sintesi può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata o suo procuratore.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell'offerta”, si rinvia alla Sezione III della Guida Operativa.


Modalità di PREDISPOSIZIONE dell'offerta economica E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI





Il concorrente, entro il “Termine di presentazione dell'offerta”, per creare il “Documento di sintesi dell'offerta”, deve inserire a Sistema la propria offerta economica espressa in euro, IVA esclusa, con i dati sopra indicati alle lettere a), b) e c), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

1. Scegliere l'opzione “Elaborare offerta” e ricercare l'appalto nella sezione “interr. Attive Appalti online” cliccando su “A evidenza pubblica” se non già attivo **(se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri)**.
2. **(Nel caso non sia già stata creata l'offerta)** Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare **sull'icona**  “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell'offerta è “Salvato”. Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “Modificare offerta su lotto”).
3. A sistema, nella colonna “**Importo a valore**”, l'offerente deve inserire l'importo annuo offerto – lettera a) sopra indicata - al netto degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa) con le seguenti precisazioni:
 - a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b. sono ammesse dal sistema due cifre decimali.
4. A sistema, l'offerente deve inoltre inserire negli appositi campi:
 - a. i costi annui relativi alla sicurezza - lettera b) sopra indicata - nel campo “Oneri propri aziendali”;
 - b. i costi annui della manodopera – lettera c) sopra indicata - nel campo “Costi manodopera”.

Per impostazioni del Sistema SAP-SRM, il mancato inserimento di detti costi non permette il completamento dell'offerta.

5. E' possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. E' necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto “Modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.
6. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l'apposito tasto “Genera documento di sintesi offerta” solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati ai punti 3 e 4 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente in modalità CAdES il documento di sintesi, secondo quanto indicato al precedente punto 17, caricarlo a sistema tramite l'apposito pulsante



7. nella finestra che appare, tramite il tasto , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CAdES, aggiungere eventualmente nel campo “Descrizione” una differente denominazione, cliccare il tab  e successivamente premere ; il sistema fornisce il seguente messaggio  e l'offerta sul lotto risulta completata; nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all'interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato; cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.

8. **(Nel caso l'offerta complessiva sia pronta)** L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta".
9. Completato il lotto di interesse, cliccare infine **"inviare"** per presentare definitivamente l'offerta.

Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si deve prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli la Sezione III della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione dell'importo annuo offerto - lettera a) sopra indicata;
- la mancata indicazione dei costi annui aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro - lettera b) sopra indicata;
- la mancata indicazione dei costi annui della manodopera - lettera c) sopra indicata;
- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del documento di sintesi;
- la classificazione del "Documento di sintesi dell'offerta" in una categoria diversa dalla categoria "Allegato Economico";
- la presentazione di offerte al rialzo intendendosi per tali quelle che prevedono l'indicazione del prezzo complessivo annuo - lettera a) sopra indicata - superiore rispetto all'importo annuo soggetto a ribasso (riportato alla tabella n. 1 del paragrafo 3 – Oggetto dell'appalto, del presente Disciplinare).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg. ed ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 2/2020.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito in conformità con quanto definito nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato n. 19 al presente Disciplinare).

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Per quanto attiene il metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, si fa esplicito riferimento al documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato n. 19 al presente Disciplinare).

E' prevista la riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica secondo quanto indicato nel documento "Parametri e criteri di valutazione" (allegato n. 19 al presente Disciplinare) cui provvede la Commissione tecnica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento definita nel dettaglio nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato n. 19 al presente Disciplinare). La verifica del superamento della soglia di sbarramento è effettuata dalla Commissione Tecnica dopo la riparametrazione del punteggio: l'offerente **è escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio (per come determinato in esito alla riparametrazione) pari o inferiore alla predetta soglia.

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Per quanto attiene il metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica, si fa esplicito riferimento al documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato n. 19 al presente Disciplinare).

N.B.:

Il sistema calcola in automatico il "Ribasso in percentuale", arrotondato alla terza cifra decimale, rapportando l'importo annuo offerto, inserito a sistema dal concorrente e l'importo annuo posto a base d'asta dalla Stazione appaltante.

Il ribasso percentuale, così determinato, è riportato in automatico dal sistema nel Documento di Sintesi dell'offerta.

Il sistema determina il punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica applicando la formula per il calcolo del punteggio dell'offerta economica indicata nel documento documenti "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato n. 19 al presente Disciplinare).

Il punteggio economico calcolato e attribuito automaticamente dal sistema informatico a ciascuna offerta è comunque soggetto a verifica.

18.4 //

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA dell'ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta ha luogo il giorno **30 giugno 2021 alle ore 09:00** presso la sede del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario di APSS sita in Trento, viale Verona n. 190/8. A norma dell'art. 7 comma 5 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico: sono comunque ammessi a presenziare alle operazioni svolte gli offerenti limitatamente ad una persona per offerente e nel rispetto delle misure tese a limitare e prevenire la diffusione del COVID-19.

Si informa che, al fine di garantire il rispetto delle misure disposte per il contenimento del Covid-19, la prima seduta di apertura delle offerte fissata per la data sopra indicata, potrebbe subire delle variazioni relative alla data, all'orario, alla sede e alle modalità di svolgimento.

Si raccomanda, pertanto, di tenere costantemente monitorati il sito istituzionale di APSS e la sezione "Documenti di gara" della piattaforma SAP/SRM, dove verranno comunicate le eventuali variazioni.

La previsione sopra riportata che stabilisce il numero degli ammessi alla seduta potrebbe subire variazioni anche in considerazione alla capienza massima della sede individuata per lo svolgimento della stessa, nel rispetto delle misure tese a limitare e prevenire la diffusione del COVID-19. Si ricorda sin da subito che ai presenti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di procedere al lavaggio delle mani prima di accedere alla sala ove si svolge la seduta.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti a mezzo PEC o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di APSS almeno due giorni prima della data fissata.

Il Presidente di gara, individuato nel Dirigente del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario o suo sostituto secondo il disposto della delibera n. 187 di data 16 aprile 2020 (avente ad oggetto "Disposizioni organizzative in materia di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia definita dall'Unione Europea"), procede, nella prima seduta:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
 - le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie sono esaminate, per l'aggiudicatario (ed eventuale Impresa ausiliaria) in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, sono aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, la Stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara: in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 23 del presente Disciplinare.

Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. n. 2/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione tecnica e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELL' "ALLEGATO TECNICO" E DELL' "ALLEGATO ECONOMICO" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procede all'apertura a sistema della busta concernente l'offerta tecnica "Allegato Tecnico" e sui documenti presentati procede alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.

In una o più sedute riservate la Commissione tecnica procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione Tecnica procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.

La Commissione Tecnica individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Presidente di gara che procede ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b), del Codice. Il Presidente di gara non procede alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il Presidente di gara procede all'apertura a sistema della busta contenente l'offerta economica "Allegato economico" e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Il Presidente di gara procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta del Presidente di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, dà conto ai presenti della graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (ove ricorrano i presupposti ivi indicati), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare i costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice e l'eventuale dichiarazione attestante la riduzione del numero del personale già impiegato nel precedente appalto che intende assumere secondo quanto indicato ai sensi del punto 10 del paragrafo 15.3.1 del presente Disciplinare il Presidente di gara chiude la seduta dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche è disposta **l'esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti negli ALLEGATI AMMINISTRATIVO E/O TECNICO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara hanno ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice e l'eventuale dichiarazione attestante la riduzione del numero del personale già impiegato nel precedente appalto che intende assumere secondo quanto indicato ai sensi del punto 10 del paragrafo 15.3.1 del presente Disciplinare, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In ogni caso il RUP richiede al concorrente la presentazione della documentazione idonea a giustificare la riduzione delle assunzioni dichiarata dal concorrente ai fini dell'applicazione della clausola sociale con la dichiarazione di cui al punto 10 del par. 15.3.1 del presente Disciplinare di gara: la documentazione presentata è valutata dal RUP - il quale può richiedere anche ulteriori chiarimenti - al fine di accertarne la compatibilità con le previsioni degli atti di gara e con l'offerta presentata.

In particolare il RUP chiede all'offerente primo classificato in graduatoria, di produrre in sede di verifica di congruità:

- la tabella A con l'indicazione del personale che intende assumere rispettando il numero di ore settimanali dichiarato in sede di offerta;
- adeguata e documentata relazione a comprova della sussistenza degli elementi dichiarati in gara ai sensi del punto 10 del paragrafo 15.3.1 del presente Disciplinare (innovazioni tecnologiche che l'offerente intende utilizzare nell'esecuzione del contratto oppure disponibilità di personale dipendente dell'offerente che può essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività).

Il RUP procede alla verifica della tabella prodotta dall'offerente sulla base della tabella A (allegato n. 16 al presente Disciplinare) e della relazione prodotta dall'offerente medesimo, che, se valutate positivamente, diventano parte integrante del contratto di appalto da stipulare. La tabella prodotta dall'offerente, ad intervenuta stipulazione del contratto, è comunicata alle OOSS rappresentative del personale dell'impresa entrante allo scopo di consentire l'avvio del confronto previsto dall'art. 32, comma 4 quater, della L.P. n. 2/2016.

Si precisa che tale documentazione e la dichiarazione presentata dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta (par. 15.3.1 punto 10 del presente Disciplinare di gara) costituiscono obbligo contrattuale.

L'esito negativo della verifica predetta comporta **l'esclusione dalla gara**.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara, sulla base delle valutazioni del soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, e 32 della L.P. n. 2/2016 esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o non dimostrano il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 32 della L.P. n. 2/2016.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è

risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto (compresa l'eventuale ausiliaria). A tal fine, a norma dell'art. 4bis della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice. Analogamente si procede in merito agli obblighi di cui all'art. 32 della L.P. n. 2/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la Stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *bis*, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 *bis* della L.P. n. 2/2016 non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

NB: Con la stipula del contratto APSS nomina l'operatore economico aggiudicatario Responsabile del trattamento dati.

A tal fine **entro 60 giorni dall'aggiudicazione** (prorogabili su richiesta motivata per un ulteriore periodo massimo di 30 giorni) l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare, producendo la necessaria documentazione, l'adempimento dei seguenti obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente l'analisi e valutazione dei rischi, nonché l'elenco delle misure di sicurezza adottate, che sono sottoposti al RUP. Lo stesso qualora necessario può avvalersi del parere del DPO e/o del supporto per gli aspetti tecnici delle strutture aziendali competenti.
2. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: la documentazione a comprova deve essere composta quanto meno dall'atto di designazione corredata dall'accettazione del designato e dal relativo curriculum da cui si ricavi il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento UE 2016/679;
3. attivazione di un registro delle attività di trattamento nei casi previsti dell'art. 30, comma 2, del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere assicurato l'accesso da parte del RUP e/o del DPO di APSS al modello di tale registro, che conterrà i trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento per conto di APSS;
4. attivazione di una procedura per la gestione degli eventuali casi di *data breach* ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente la descrizione della procedura che è sottoposta al RUP e/o al DPO di APSS per la relativa valutazione;
5. definizione di un modello di gestione della valutazione d'impatto ai sensi dei considerando da 89 a 96 e degli articoli 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente la descrizione del modello che è sottoposta al RUP e/o al DPO di APSS per la relativa valutazione;
6. adozione di criteri di privacy by design e privacy by default nello sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi o prodotti basati sul trattamento di dati personali, ai sensi del considerando 78 e dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente i criteri adottati che è sottoposta al RUP e/o al DPO di APSS per la relativa valutazione.

Decorso il termine sopra indicato senza che l'operatore economico abbia prodotto la documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopra indicati e nel caso di esito negativo della valutazione condotta dai suindicati Organi di APSS (previa diffida all'operatore economico aggiudicatario ad adottare le necessarie azioni correttive e conseguente assegnazione di un breve termine non superiore a 10 giorni per adempiere), APSS – stante l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario - procede all'**annullamento** della disposta aggiudicazione con **incameramento della cauzione provvisoria** e con conseguente facoltà di aggiudicazione all'operatore economico risultato secondo in graduatoria.

Qualora l'aggiudicatario abbia ritenuto di non dover nominare il DPO e/o adottare uno dei documenti previsti e richiesti ai sensi dei precedenti numeri da 1 a 6 la documentazione da fornire deve consistere nelle valutazioni svolte a supporto di tale decisione. Resta inteso che l'aggiudicatario si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei documenti e delle informazioni fornite ad APSS e che APSS in qualità titolare si riserva il diritto di effettuare eventuali verifiche sull'efficacia e adeguatezza delle misure adottate.

Non si procede all'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto se non in esito all'integrale adempimento degli obblighi sopra indicati in quanto è precluso all'operatore economico trattare dati di cui è titolare APSS senza la nomina a Responsabile del trattamento.

Laddove l'operatore economico aggiudicatario abbia prodotto regolare dichiarazione di subappalto in sede di gara (nel contesto del DGUE di cui al punto 15.2 del presente Disciplinare) l'istanza di autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione del contratto deve essere accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare che i subappaltatori (laddove l'operatore economico intende nominarli sub responsabili del trattamento dati) hanno adempiuto agli obblighi di cui ai punti da 1 a

6 secondo quanto sopra specificato: in difetto l'autorizzazione al subappalto è negata. Rimane fermo che, in ogni caso, la nomina di sub responsabili del trattamento dati da parte del responsabile del trattamento – a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 - può avvenire solo in esito a specifica autorizzazione di APSS che viene negata laddove il responsabile del trattamento non dimostri che i soggetti che intende nominare quali sub responsabili hanno adempiuto i medesimi obblighi.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), la Stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 10.000,00. La Stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi 26, comma 10, L.P. n. 2/2016 l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3 lett. c *bis*), del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si rinvia agli artt. 19, 20 e 21 del capitolato speciale – parte amministrativa che nel seguito si riportano integralmente.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 20 agosto 2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in sede di gara fra la documentazione amministrativa. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio

lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della Stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione (o di garanzia di continuità nel rapporto di lavoro), di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

N.B.:

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. n. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro (cfr. art. 20 del capitolato speciale – parte amministrativa, sopra riportato), la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 10). In caso di mancato rispetto della

suddetta condizione particolare di esecuzione la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato può rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito della procedura di affidamento del contratto, è il Direttore del Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari di APSS. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it (indicare, nell'oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

26.1 FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali

- sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche;
- sono stati raccolti presso l'Interessato.

26.2 CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

x Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – tra cui: *dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva*;

x Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: *casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative*.

26.3 FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

- espletare, in funzione di Stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle Direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; L. P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

26.4 MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati sono trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario e, in particolare, da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Si precisa che la gara è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema, Informatica Trentina S.p.A., è responsabile esterno.

26.5 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

26.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

Informiamo che i dati sono **comunicati**

a) alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara, se pertinente;
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso;
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara;

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo 26.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC;
- Procura della Repubblica competente;
- Guardia di Finanza;
- Collegio degli Ispettori;

per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 26.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali sono **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.Lgs. n. 33/2013, alla L.P. n. 4/2014 e alla L.P. n. 2/2016.

26.7 TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea.

26.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie"; da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati relativi alle condanne penali/reati, dalla raccolta dei dati stessi. Trascorsi tali termini, i dati sono cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

26.9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente può:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunica a tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/1992 e s.m.: dott.ssa Emmarosa Girardi

Il Responsabile dell'ufficio Gare europee (servizi e forniture): dott. Massimiliano Possamai

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO

dott.ssa Sonia Pinamonti

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).